



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato alle politiche per la famiglia

VISTO l'articolo 1, comma 14, lettera b), del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il Sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2008 registrato alla Corte dei Conti l'8 luglio 2008, Reg.n.8, Fog. 206 che - in attuazione del predetto D.L. n. 85 del 2008 - ha istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303 e dell'articolo 2, comma 5 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, una struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche della famiglia" (d'ora in avanti: Dipartimento), posta alle dipendenze funzionali dell'autorità di Governo delegata alle politiche per la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti il 10 febbraio 2009, reg. n. 1, fog. n. 326, concernente la proroga al 31 dicembre 2009 della scadenza della suddetta struttura di missione;

VISTO l'articolo 1, comma 1250, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), così come modificato dall'articolo 46-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31;

VISTO il decreto ministeriale 3 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti l'11 marzo 2009, Reg.n.2, Fog. n.308, con il quale sono state ripartite, per l'anno 2009, le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia ai sensi del comma 1252 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006;

RITENUTO di dare attuazione, per l'anno 2009, alla previsione contenuta nell'ultimo periodo del surrichiamato comma 1250 della legge n.296 del 2006, mediante l'istituzione di un premio finalizzato alla diffusione ed alla valorizzazione delle iniziative di particolare significato adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni;

DECRETA

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. È istituito il premio “*Amico della famiglia 2009*” (d’ora in avanti: “Premio”), rivolto a soggetti che si siano distinti in azioni e comportamenti volti a sostenere le famiglie, articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione I: enti locali con popolazione sino a 15.000 abitanti;
 - b) sezione II: enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
 - c) sezione III: imprese;
 - d) sezione IV: altri soggetti pubblici e privati.
2. Il premio consiste in una targa recante l’indicazione del conferimento del titolo di “*Amico della famiglia 2009*” con facoltà di fare riferimento ad esso nel proprio logo o marchio aziendale, nonché in una somma di denaro. Per ciascuna delle sezioni la somma di denaro è attribuita come segue:
 - a) primo classificato: €120.000,00
 - b) secondo classificato: € 100.000,00
 - c) terzo classificato: € 80.000,00
3. La Commissione selezionatrice di cui all’articolo 3 (d’ora in avanti: “Commissione”), individua, inoltre, nel limite delle risorse complessivamente disponibili per l’attribuzione dei premi in danaro, pari complessivamente a € 5.500.000,00, altri progetti meritevoli di menzione speciale con assegnazione della targa prevista dal comma 2, nonché di una somma di denaro pari a € 30.000,00 .
4. Le imprese che abbiano fruito, nel triennio antecedente alla data del presente decreto, di contributi finanziari ai sensi dell’art.9 della legge n. 53/2000 possono essere valutate meritevoli ai fini del conferimento del premio di cui al comma 1 limitatamente alla menzione speciale, senza erogazione di alcuna somma di denaro.

5. I soggetti che abbiano conseguito il premio o la menzione speciale nelle edizioni “*Amico della famiglia 2007 e Amico della famiglia 2008*” possono partecipare con iniziative diverse da quella presentate nel 2007 e nel 2008, che potranno essere valutate meritevoli ai fini del conferimento del premio di cui al comma 1 limitatamente alla menzione speciale, senza erogazione di alcuna somma di denaro.

Art.2.

(*Tipologie di iniziative valutabili e modalità di attribuzione del premio*)

1. Ciascuno dei soggetti di cui alle sezioni indicate all'articolo 1, comma 1, potrà partecipare presentando una singola iniziativa.
2. La valutazione delle iniziative, ai fini dell'attribuzione del Premio, verrà effettuata dalla Commissione sulla base della qualità, innovatività ed adeguatezza delle misure adottate a sostegno delle esigenze delle famiglie, nonché delle modalità stabilite dal bando di partecipazione predisposto dal Dipartimento. Dette iniziative possono riguardare, a mero titolo esemplificativo:

a) iniziative di adattamento degli spazi pubblici e dei luoghi di lavoro:

- a. 1) individuazione e organizzazione di spazi esterni ed interni da destinare alle esigenze di socializzazione delle famiglie dei bambini e degli adolescenti, per i periodi di attesa, anche nei centri civici polifunzionali, negli spazi sanitari e in generale in tutti i luoghi di relazione con il pubblico;
- a. 2) servizio di *baby sitting* per specifiche esigenze di conciliazione; servizi per il nucleo familiare quali scuola-bus, centri estivi o altre iniziative a favore delle famiglie per l'accoglienza dei figli durante l'estate nel periodo di chiusura delle scuole;
- a. 3) iniziative atte a favorire una migliore compatibilità tra gli orari dei servizi pubblici e le esigenze ed i tempi della famiglia;
- a. 4) centri per le famiglie ed altre iniziative di aggregazione per bambini e genitori;
- a. 5) azioni volte alla destinazione di spazi interni ed esterni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per le esigenze di accudimento dei neonati.
- a. 6) azioni a favore dell'accoglienza e della socializzazione delle persone anziane presso famiglie;

b) Iniziative di tipo culturale:

- b. 1) attività di informazione circa le iniziative legislative ed amministrative in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, corsi di aggiornamento, quali il *mentoring* o il *coaching*, per facilitare il rientro delle donne e degli uomini dai congedi di maternità e di paternità;

- b. 2) iniziative informative per le famiglie su temi educativi e relazionali.
 - b. 3) iniziative di informazione e formazione in preparazione al matrimonio;
- c) Iniziative imprenditoriali che dimostrino una particolare attenzione ai servizi o prodotti per la famiglia al fine di promuovere strategie organizzative e commerciali di gestione dei servizi e di offerta dei prodotti che siano indirizzati verso finalità di miglioramento della qualità della vita delle famiglie. Le iniziative in esame possono essere riferite:
- c. 1) alle tariffe o ai prezzi dei beni o dei servizi;
 - c. 2) ad esigenze di mobilità delle famiglie con particolare riguardo alle famiglie numerose
 - c. 3) all'accoglienza turistica ed alberghiera;
 - c. 4) ai contenuti dei servizi e dei prodotti offerti;
 - c. 5) alla previsione di sistemi di valutazione, da parte delle famiglie, concernenti la qualità del servizio prestato o del bene fornito.
3. Le iniziative dovranno essere riferite all'anno 2009 e risultare in corso di realizzazione o concluse. Le iniziative non gestite in proprio, ma in convenzione o in appalto, si intendono avviate a seguito della avvenuta stipulazione della convenzione o del contratto, con inizio delle attività ivi previste.
4. Il bando di partecipazione indica il termine e le modalità di presentazione delle domande e la tipologia di documentazione utile alla partecipazione.

Art.3
(Commissione)

1. La valutazione delle iniziative presentate viene effettuata da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento, composta da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vice Presidente.
2. Le decisioni della Commissione vengono assunte a maggioranza semplice. Le modalità di convocazione, di funzionamento e di svolgimento dei lavori sono stabilite dalla Commissione nella seduta di insediamento.
3. La Commissione termina i propri lavori entro i centottanta giorni successivi al termine per la presentazione delle domande. Il Presidente ne trasmette gli esiti al Capo del Dipartimento, ai fini dell'approvazione. Della conclusione del procedimento viene data comunicazione nelle Gazzetta Ufficiale, oltre che sul sito

internet del Dipartimento, sul quale viene pubblicato l'elenco dei premi e delle menzioni attribuite.

4. Ai membri della Commissione non sono dovuti indennità o gettoni di presenza.

Art. 4
(Segreteria tecnica)

1. Le funzioni di supporto alle attività previste dal presente decreto sono svolte da un'apposita Segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento.

Art. 5
(Oneri)

1. Agli oneri connessi all'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la campagna informativa, la realizzazione delle targhe di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché gli oneri relativi all'organizzazione della cerimonia di premiazione, si fa fronte mediante l'uso delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto ministeriale 3 febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti l'11 marzo 2009, Reg.n.2, Fog. n.308, con il quale sono state ripartite, per l'anno 2009, le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia, ai sensi del comma 1252 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per un importo complessivo di €5.500.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 dicembre 2009

Il Sottosegretario
f.to Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2010
Reg.n.2 Fog.n.256